

Allegato alla deliberazione CC/GG
n. 10 del 2/03/1010

IL SINDACO
SPINGORE Cav. Lorenzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni D'Alessandro

COMUNE di GROSSO

PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER L'AMBIENTE

SOMMARIO

Art. 1 – Costituzione.

Art. 2 – Funzioni e compiti.

Art. 3 – Nomina, composizione e durata in carica.

Art. 4 – Obblighi e decadenza dei commissari.

Art. 5 – Convocazione prima seduta della commissione e nomina del presidente.

Art. 6 – Nomina del presidente e del vice presidente.

Art. 7 – Presidente.

Art. 8 – Convocazione Sedute.

Art. 9 – Validità delle sedute.

Art. 10 – Segretario e verbalizzazione.

Art. 11 – Rinvio dinamico.

Art. 12 – Pubblicità.

Art. 13 – Entrata in vigore.

Art. 1
Costituzione.

- 1 Nel comune di Grosso è istituita la commissione comunale consultiva per l'ambiente avente compiti preparatori, consultivi e propositivi per l'assetto, l'utilizzo e la tutela del territorio.

Art. 2
Funzioni e compiti.

- 1 La commissione promuove il mantenimento ed il miglioramento dell'ambiente inteso nella sua interezza. In generale essa è competente ad esprimere proposte, valutazioni e pareri all'amministrazione comunale in ordine alle competenze di cui all'art. 1, e più in particolare nelle seguenti materie:
- tutela dell'ambiente;
 - smaltimento rifiuti;
 - qualità delle componenti ambientali (acqua, aria, suolo);
 - fonti di inquinamento incidenti sul territorio;
 - pulizia e vigilanza delle zone verdi e dell'abitato;
 - stato del sistema idrico (rete fognaria, depurazione, acquedotto e rete);
 - Informazione ed educazione ambientale;
 - settore energetico;
 - promozione di incontri con rappresentanti di altri enti quando la valenza del problema da affrontare non sia circoscritta al solo territorio comunale.

Art. 3
Nomina, composizione e durata in carica.

- 1 La commissione ambiente viene nominata dalla giunta comunale sulla base delle designazioni pervenute dai gruppi consiliari e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del consiglio comunale. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale prima della scadenza naturale della legislatura, la commissione decade col decadere del consiglio. Essa continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina della nuova.
- 2 La commissione è così composta:
- 3 componenti indicati dalla maggioranza;
 - 2 componenti indicati dalle minoranze, proporzionalmente al numero di consiglieri assegnati a ciascun gruppo. A ciascun gruppo di minoranza deve essere attribuita la designazione di almeno un componente della commissione.
- 3 I componenti della commissione devono essere scelti fra cittadini residenti in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale possibilmente esperti nel settore.
- 4 La nomina della commissione da parte della giunta comunale avviene entro 60 giorni dalla prima seduta del consiglio comunale. A tal uopo i capi gruppo consiliari, così come individuati dallo statuto comunale e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, entro 30 giorni dalla prima seduta del consiglio comunale provvedono a comunicare al sindaco i nominativi dei soggetti designati quali componenti della commissione.
- 5 In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo che lo aveva proposto designa un nuovo componente e la giunta comunale procede alla surroga con le stesse modalità previste per la nomina.
- 6 La commissione ha facoltà di avvalersi del contributo di esperti esterni alla commissione stessa per consulenze e per l'approfondimento di argomenti specifici.

Art. 4

Obblighi e decadenza dei commissari.

- 1 Ogni commissario è tenuto a partecipare ai lavori della commissione.
- 2 Il commissario che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica.
- 3 La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dalla commissione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 5

Convocazione prima seduta della commissione e nomina del presidente.

- 1 Il sindaco, entro 15 giorni solari dalla data di esecutività della delibera di nomina, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti nei termini e con le modalità cui all'art. 6, provvede alla convocazione della prima seduta per l'insediamento della commissione.
- 2 Nella stessa seduta si procederà alla nomina del presidente e del vice presidente.
- 3 La seduta è presieduta dal sindaco, senza diritto di voto.

Art. 6

Nomina del presidente e del vice presidente.

- 1 La commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, il presidente ed il vice presidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.
- 2 Le elezioni devono tenersi con votazioni espresse a mezzo di schede segrete ed ogni membro potrà votare per un solo nominativo.
- 3 Sono eletti presidente e vice presidente i nominativi che in ciascuna votazione riportano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati alla commissione e, a parità di voti, il più anziano d'età.
- 4 Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti della commissione.
- 5 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il presidente ed il vice presidente e viene discussa non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 7

Presidente.

- 1 Il presidente rappresenta la commissione e sovrintende al suo funzionamento in conformità al presente regolamento.
- 2 Il presidente convoca le sedute della commissione, ne predispone l'ordine del giorno, le presiede, modera la discussione ed in generale assicura il buon andamento dei lavori. Può essere invitato dal Sindaco a relazionare, anche durante le sedute degli organi collegiali comunali, sull'attività e sulle determinazioni adottate dalla commissione.
- 3 Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente mantiene un comportamento improntato ai principi di correttezza, efficienza, efficacia ed imparzialità.

Art. 8

Convocazione Sedute.

- 1 La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza è sufficiente che l'ordine del giorno sia recapitato ad ogni componente 24 ore prima.
- 2 L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta, viene pubblicato all'albo pretorio comunale nei giorni precedenti la convocazione.
- 3 Le convocazioni sono effettuate dal presidente per determinazione autonoma o su richiesta scritta del sindaco o della maggioranza dei componenti della commissione stessa, arrotondata alla unità superiore, depositata presso la segreteria del comune. Nella richiesta deve essere precisato l'argomento da porre in discussione e le motivazioni della medesima.
- 4 Nel caso di cui al precedente comma, la convocazione da parte del presidente o del vice presidente, in caso d'impedimento del primo, dovrà avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9

Validità delle sedute.

- 1 Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 2 Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
- 3 Le sedute della commissione sono segrete.

Art. 10

Segretario e verbalizzazione.

- 1 Le funzioni del segretario della commissione sono svolte da un componente designato di volta in volta dal presidente.
- 2 Delle deliberazioni adottate dalla commissione è redatto un verbale a cura del segretario.
- 3 Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 4 Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario, al sindaco.

Art. 11

Rinvio dinamico.

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dallo statuto comunale ovvero le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
- 2 Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta, gerarchicamente sovraordinata, in contrasto con quelle in esso contenute.
- 3 In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 12

Pubblicità.

- 1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13

Entrata in vigore.

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello statuto.